



STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Rocca dei Bentivoglio"

con sede in Valsamoggia (BO), località Bazzano, Via Contessa Matilde, n.10

Art. 1
Costituzione

- 1) È costituita una Fondazione denominata "Rocca dei Bentivoglio", con sede in Valsamoggia (BO), località Bazzano, Via Contessa Matilde n. 10.
- 2) Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
- 3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
- 4) Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

Art. 2
Scopi

- 1) La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, educativa e ricreativa del Fondatore Promotore, in continuità con la vocazione storica, turistica e culturale di Valsamoggia, le finalità della conservazione, tutela, manutenzione e valorizzazione di beni culturali, la promozione e valorizzazione di iniziative di manifestazioni culturali e turistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e servizi contenuti nella Rocca dei Bentivoglio di Bazzano e in altre strutture del Comune di Valsamoggia.
- 2) In particolare, la Fondazione:
 - a) promuove e valorizza le raccolte documentarie dei musei presenti sul territorio comunale con particolare riferimento al museo Civico "Arsenio Crespellani" e all'Ecomuseo della collina e del vino e ne cura le gestione;
 - b) promuove e valorizza la documentazione degli archivi storici del Comune di Valsamoggia e ne cura le gestione;
 - c) valorizza, promuove, incrementa il patrimonio delle biblioteche comunali e ne cura la gestione;
 - d) promuove e valorizza l'attività della Scuola di Musica "Giuseppe Fiorini" e ne cura la gestione;
 - e) promuove e valorizza l'attività del Centro Studi "Tommaso Casini";
 - f) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico, e musicale e teatrale;
 - g) promuove la più ampia diffusione della cultura mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della popolazione;
 - h) favorisce l'organizzazione di attività di formazione, formazione continua, aggiornamento in campo culturale;

- i) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- j) promuove iniziative di valorizzazione turistica del territorio.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.
- 2) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4

Vigilanza

- 1) L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

Art. 5

Fondo di dotazione

- 1) Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
 - a) dai contributi in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, da altri Fondatori o dai Partecipanti;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il fondo di dotazione;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- f) da prestazioni di servizio e altre attività erogate dai fondatori, connesse e strumentali alle finalità dell'ente.

Art. 6

Fondo di gestione

- 1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - d) dai contributi volontari del Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

- 1) Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro tale termine, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.
- 3) Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, dovrà essere predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e trasmesso al Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione che dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 4) Prima della sua approvazione, il bilancio consuntivo dovrà essere trasmesso a cura del Presidente al Fondatore Promotore e al Revisore dei Conti i quali potranno chiedere chiarimenti e precisazioni, nonché formulare osservazioni e suggerimenti da comunicare per iscritto al Consiglio di Indirizzo. Il Revisore dei Conti redigerà apposita relazione per illustrare il bilancio esprimendo il proprio parere sull'approvazione. Il bilancio dovrà essere depositato nei modi di legge nonché trasmesso, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Emilia Romagna.
- 5) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.
- 6) È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8
Membri della Fondazione

1) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 9
Fondatore Promotore

1) È Fondatore Promotore il Comune di Valsamoggia. Il Fondatore Promotore destina un adeguato investimento per provvedere di adeguato fondo di dotazione la Fondazione e si adopera con gli strumenti consentiti dalla legge per favorire il miglior funzionamento della stessa.

Art. 10
Compiti e funzioni del Fondatore Promotore

1) Il Fondatore Promotore svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) in sede di costituzione della Fondazione nomina i componenti del Consiglio di Indirizzo di spettanza dei Fondatori, secondo un criterio di equilibrio di rappresentanza dei Fondatori stessi;
- b) successivamente alla costituzione, nomina i cinque componenti del Consiglio di Indirizzo di propria spettanza, a norma del successivo art. 16, comma 2 del presente statuto;
- c) esprime il consenso sulla nomina di nuovi Fondatori effettuata dal Consiglio di Indirizzo, a norma del successivo art. 11, comma 1.

Art. 11
Fondatori

1) Sono Fondatori, in considerazione dell'impegno profuso sin dalla fase di formazione della Fondazione, le Associazioni Pro Loco di Bazzano e L'Arte dei Suoni di Bazzano. Possono essere nominate Fondatori dal Consiglio di Indirizzo, con il consenso del Comune di Valsamoggia, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano al fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo stesso.

2) I Fondatori nominano, come previsto dall'art. 16, comma 2 del presente Statuto, due componenti del Consiglio di Indirizzo.

Art.12
Partecipanti

- 1) Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura e nelle modalità che verranno determinate dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.
- 2) Gli interessati potranno richiedere al Consiglio d'Indirizzo di valutare il proprio contributo di attività ai fini della propria partecipazione alla Fondazione.

Art.13
Prerogative dei Partecipanti della Fondazione

- 1) La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 21.

Art.14
Esclusione e recesso

- 1) Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Fondatori e/o dei Partecipanti per i seguenti motivi:
- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
 - b) morosità;
 - c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- 2) Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
- 3) I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15
Organi della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Indirizzo;
 - b) la Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Assemblea di Partecipazione;
 - f) l'Assemblea dei Fondatori;
 - g) il Revisore dei Conti.

Art. 16
Consiglio di Indirizzo

- 1) Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti generali di indirizzo e programmazione che non siano di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a) delibera eventuali modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri;
 - b) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione dei fondi di cui agli artt. 5 e 6, con la maggioranza qualificata dei due terzi;
 - c) approva il bilancio della Fondazione, il proprio regolamento, gli altri regolamenti di propria spettanza previsti dal presente statuto e quelli di interesse generale della Fondazione;
 - d) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
 - e) approva atti convenzionali che definiscano rapporti collaborativi fra la Fondazione ed il Comune di Valsamoggia, anche per quanto concerne l'utilizzo di personale dipendente del Comune di Valsamoggia, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa;
 - f) nomina e revoca al suo interno il Presidente della Fondazione, che è componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - g) nomina e revoca i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - h) nomina e revoca il Direttore della Fondazione e ne stabilisce l'eventuale emolumento.
- 2) Il Consiglio di Indirizzo è composto da otto membri; il Comune di Valsamoggia nomina cinque membri, gli altri Fondatori nominano due membri. L'Assemblea di Partecipazione nomina il restante membro.
- 3) Il Direttore della Fondazione prende parte alle sedute del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto e con funzioni di Segretario.
- 4) I membri del Consiglio restano in carica per un mandato di cinque anni. Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Eventuali membri che entrino in carica in sostituzione di altri o per ampliamento del numero dei componenti entrano in carica al momento della comunicazione dell'elezione da parte del Presidente della Fondazione e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. I componenti che entrino in carica in sostituzione di altri, sono nominati dai membri o dall'organo che li aveva nominati in precedenza.
- 5) Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione dei Partecipanti e dei Fondatori.
- 6) Al Consiglio di Indirizzo spetta inoltre il compito di nominare il Revisore dei Conti il cui eventuale compenso sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione.
- 7) La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese per attività inerenti la funzione da riconoscere nei modi di legge.
- 8) Il Consiglio di Indirizzo approva le eventuali indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Resta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese per attività inerenti la funzione da riconoscere nei modi di legge.
- 9) Delle sedute del Consiglio vengono tenuti appositi verbali sottoscritti dai partecipanti alle sedute.
- 10) Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, il Sindaco di Valsamoggia o Suo delegato.

Art. 17
Convocazione, quorum

- 1) Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

- 2) Qualora il Presidente, per suo impedimento od altra causa, non provveda in congruo termine alla convocazione, ad essa provvederà il componente più anziano del Consiglio di Indirizzo.
- 3) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- 4) Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
- 5) Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni.
- 6) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- 7) Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art.18 Presidente

- 1) Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo.
- 2) Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 3) Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
- 4) In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19 Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero massimo di cinque membri ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.
- 2) Partecipa alle riunioni del Consiglio il Direttore della Fondazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo gestionale della Fondazione e si adopera per garantire il migliore funzionamento della stessa.
- 4) In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a) predisporre la programmazione economica e delle attività e il bilancio economico da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo;
 - b) attivare tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione, radicare la stessa nel territorio, attivare tutte le collaborazioni per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
- 5) Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a singoli componenti e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti della programmazione economica annuale approvata dal Consiglio di Indirizzo.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie

disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

7) Il Consiglio di Amministrazione decide su conferimento di incarichi a terzi e assunzione di dipendenti.

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

9) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

10) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno due componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni.

11) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

12) Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento approvato dallo stesso, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 20

Direttore

1) Il Direttore della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa, anche per gli aspetti inerenti alla gestione. Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16, resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2) Il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e della gestione così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, redige la programmazione economica e delle attività e il bilancio economico da sottoporre per l'approvazione agli organi competenti.

Art. 21

Assemblea di Partecipazione

1) L'Assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

2) Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3) All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere al suo interno un membro del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dei Partecipanti. Il membro del Consiglio di Indirizzo eletto dall'Assemblea decade al venir meno della qualifica di Partecipante. In tal caso, l'Assemblea provvede a sostituirlo con una nuova elezione.

4) L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

5) L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione.

6) L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria, convocando pertanto tutti gli organi della Fondazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti statutarie.

Art. 22
Assemblea dei Fondatori

- 1) L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai Soci Fondatori e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
- 2) Essa deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta i consiglieri rappresentanti dei Fondatori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 3) All'Assemblea dei Fondatori spetta il compito di eleggere al suo interno, secondo quanto stabilito dall'art.16, due membri del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dei Fondatori. I membri del Consiglio di Indirizzo eletti dall'Assemblea decadono al venir meno della qualifica di Fondatore. In tal caso, l'Assemblea provvede a sostituirlo con una nuova elezione.
- 4) L'Assemblea dei Fondatori può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, può chiedere al consiglio di amministrazione raggugli sull'andamento economico e prendere visione della documentazione economica e fiscale della Fondazione.
- 5) L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Art. 23
Revisore dei Conti

- 1) Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 2) Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 23
Incompatibilità

- 1) La carica di Consigliere di Indirizzo e Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere o Assessore del Comune di Valsamoggia.

Art. 24
Controversie

- 1) Le controversie che sorgeranno fra i membri della Fondazione, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.
- 2) Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da numero uno arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Art. 25
Scioglimento

1) In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 5 e 6 verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26
Clausola di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27
Norma Transitoria

1) I primi membri della Fondazione diversi dal Fondatore Promotore sono nominati, ai fini della costituzione dei primi organi della Fondazione, dal Comune di Valsamoggia, che determina la data di prima convocazione del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione. Nella fase di avvio della Fondazione e fino alla convocazione dell'Assemblea di Partecipazione, il Consiglio di Indirizzo è operativo con i soli membri nominati dai Fondatori. Al fine di evitare l'impossibilità di funzionamento degli organi, il Fondatore Promotore predispose tutti i regolamenti necessari al funzionamento degli stessi. Rimane ferma la facoltà degli organi della Fondazione di dotarsi, successivamente all'insediamento, dei regolamenti previsti nel presente statuto, anche modificando i regolamenti predisposti dal Fondatore Promotore. L'attività di indirizzo, di impulso e di controllo del Comune di Valsamoggia è operante dal momento di insediamento degli organi. Il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione fino al 31 dicembre del medesimo anno.